Alternanza scuola-lavoro e tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado

Attuazione dei tirocini, approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per il tirocinio curriculare
Del. n. 211 del 26/02/2016

Attuazione dei tirocini curriculari nell''istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell''alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare.

Reg.delib.n. 211
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare.

Il giorno 26 Febbraio 2016 ad ore 09:14 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Mauro Gilmozzi

Luca Zeni

Assenti:

Sara Ferrari

Tiziano Mellarini

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Premessa
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, ha potenziato l'offerta formativa in alternanza scuola-lavoro ed in particolare ha:
- inserito organicamente la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
- stabilito un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno del corrente anno scolastico 2015/16, per una durata complessiva di almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e di almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. L'alternanza si può realizzare anche durante la sospensione dell'attività didattica ed in estate all'estero e con la modalità dell'impresa formativa simulata.
- ampliato la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Per l'istruzione secondaria di secondo grado l'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro si innesta ora nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti", assumendo un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola. L'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio avviene in modo strutturale anche attraverso la metodologia dell'alternanza.

Da tempo nella Provincia Autonoma di Trento si valorizza l'alternanza scuola-lavoro, già a regime nei piani di studio provinciali dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e l'atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della filiera scuola- formazione-lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 858 del 30 maggio 2014, ha previsto che le istituzioni scolastiche e formative sviluppino e promuovano ulteriormente le misure di transizione al lavoro quali stage, tirocini curricolari ed extra-curricolari anche in periodi estivi, periodi di alternanza, corsi specialistici di accompagnamento ai tirocini, con il compito di:
- contribuire alla piena valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali;
- fornire conoscenze e abilità per la costruzione di competenze effettive sul piano personale, di cittadinanza e professionale;
- raccordare in modo organico e sistematico la scuola e la formazione con i contesti lavorativi di riferimento, in particolare per garantire una maggiore correlazione tra l'offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

In generale le diverse forme di transizione-scuola lavoro attivate nella provincia di Trento ed in particolare i tirocini curricolari ed estivi contribuiscono a:
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 676 del 27 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni, ha definito i criteri e le modalità di attivazione dei tirocini estivi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative, rivolti agli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale a partire dal primo anno. In questo caso le istituzioni scolastiche e formative si occupano della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio estivo e garantiscono la regolarità e la qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

Conseguentemente al processo di riforma sopra descritto i tirocini estivi si affiancano ora ai tirocini curriculari obbligatori e costituiscono, a differenza di quest'ultimi, esperienze aggiuntive e facoltative di alternanza, da realizzarsi esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell'attività didattica, rivolte agli studenti iscritti ai percorsi del secondo ciclo a partire dal primo anno e, per gli studenti dell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a coloro che avranno già assolto gli obblighi inerenti i tirocini curriculari. Tale obbligo di verifica sussite per tutti i soggetti promotori. Secondo queste caratteristiche e priorità, per coloro che frequentano il triennio finale, le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la realizzazione dei tirocini estivi, anche su domanda individuale da parte degli studenti.

Inoltre per promuovere il nuovo quadro di riferimento sull'alternanza scuola-lavoro si è ritenuto opportuno definire:
- uno "schema tipo di convenzione" per la realizzazione del tirocinio curriculare che le istituzioni scolastiche e formative potranno adattare per la sottoscrizone della convenzione con i soggetti che ospiteranno gli studenti. Alla convenzione sottoscritta dalle parti va allegato il progetto formativo del tirocinio curriculare dello studente/i coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato dallo studente.
Nelle convenzioni le scuole faranno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio. A tal fine saranno fornite apposite indicazioni operative da parte del Dipartimento della Conoscenza in collaborazione con il Servizio Lavoro per ridurre gli oneri a carico delle strutture ospitanti per quanto concerne l'erogazione della formazione specifica e la sorveglianza sanitaria, provvedendo alla definizione di appositi accordi con i soggetti e gli enti competenti;

- uno "schema tipo di intesa" da sottoscrivere congiuntamente alle principali Associazioni dei datori di lavoro per far conoscere alle imprese loro associate i vincoli di obbligatorietà dei tirocini curriculari per tutti gli studenti che frequentano il triennio conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado e per facilitare l'incontro tra le istituzioni scolastiche e formative e i datori di lavoro;

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell'articolo 1;

- VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" del novembre 2012;

- VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini 2014/C88/01;

- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, ed in particolare l'articolo 58, che nell'ambito dei percorsi integrati disciplina la promozione dei tirocini estivi da parte delle istituzioni scolastiche e formative e l'articolo 65 sull'alternanza scuola- lavoro;

- VISTA la Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 ed in particolare l'articolo 4 ter che disciplina i tirocini estivi per i giovani studenti;

- VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 del 19 maggio 2014, che definisce criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;

- VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 858 del 30 maggio 2014;

- VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 676 del 27 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

- ACQUISITO il parere della Commissione provinciale per l'impiego in data 22 febbraio 2016;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

di attuare l'alternanza scuola lavoro a favore di tutti gli studenti frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado a partire dal terzo anno del corrente anno scolastico 2015/16, secondo il monte ore obbligatorio di almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e di almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei, da inserire nel Progetto d'Istituto delle istituzioni scolastiche. L'alternanza si può realizzare anche durante la sospensione dell'attività didattica ed in estate all'estero e con la modalità dell'impresa formativa simulata;

di garantire da parte delle istituzioni scolastiche e formative la realizzazione dei tirocini estivi agli studenti iscritti ai percorsi del secondo ciclo a partire dal primo anno e, per gli studenti dell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a coloro che avranno già assolto gli obblighi inerenti i tirocini curriculari, anche su domanda individuale da parte degli studenti che hanno trovato autonomamente l'impresa dove realizzare il tirocinio estivo;

di approvare lo schema tipo di convenzione per l'attivazione dei tirocini curriculari così come definito nell'allegato 1, denominato "schema tipo di convenzione tirocini curriculare", che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che istituzioni scolastiche e formative potranno adattare per la sottoscrizione della convenzione con i soggetti che ospiteranno in tirocinio curriculare gli studenti. Alla convenzione sottoscritta dalle parti (istituzione scolastica o formativa e soggetto ospitante) va allegato il progetto formativo del tirocinio curriculare, coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato dallo studente;

di demandare al Dipartimento della conoscenza, in collaborazione con il Servizio Lavoro il compito di fornire alle istituzioni scolastiche e formative le indicazioni operative per ridurre gli oneri a carico dei

soggetti ospitanti per quanto concerne la formazione specifica sui rischi di lavoro e la sorveglianza sanitaria, provvedendo alla definizione di specifici accordi con i soggetti e gli enti competenti;

di stabilire di coinvolgere le istituzioni pubbliche provinciali e quelle collegate funzionalmente alla Provincia Autonoma di Trento nella realizzazione dei tirocini curriculari per garantire l'alternanza a tutti gli studenti del secondo ciclo. A tal fine si autorizzano i singoli Dipartimenti a sottoscrivere le convenzioni di cui al comma 3;

di dare mandato al Presidente della Giunta Provinciale di sottoscrivere Intese per la promozione dei tirocini curriculari nell'istruzione del secondo ciclo secondo lo schema, così come definito nell'allegato 2 denominato "Intesa", a partire dalle principali Associazioni dei datori di lavoro. Lo schema di Intesa sarà adattato rispetto a specificità definite congiuntamente con i diversi sottoscrittori e potranno coinvolgere gli ordini professionali, gli enti che svolgono attività afferenti alla ricerca, al patrimonio artistico, culturale e ambientale, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, al fine di permettere l'alternanza a tutti gli studenti;

di dare atto che la presente deliberazione abroga la deliberazione della Giunta Provinciale n. 676 del 27 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità di quanto disposto dai suddetti provvedimenti;

di avviare un'attività di monitoraggio, con criteri definiti dal tavolo scuola-lavoro, sull'andamento dei tirocini e le conseguenti dinamiche sul mercato del lavoro.

di rinviare a successivo provvedimento della Giunta provinciale la definizione della convenzione quadro per l'attivazione dei tirocini estivi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative e dagli altri soggetti promotori provinciali da sottoscrivere con le associazioni dei datori di lavoro rispetto alle imprese associate interessate, in qualità di soggetti ospitanti, stabilendo fin d'ora che per i tirocini estivi degli studenti non è più prevista la compartecipazione alla spesa da parte della Provincia Autonoma di Trento, salvo che per l'assicurazione e quindi l'entità è a carico del soggetto ospitante.

DAC